



STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche, una associazione autonoma e democratica di cittadini denominata FEDERCONSUMATORI Provincia di Reggio Emilia Associazione di Promozione Sociale (anche APS), da ora in avanti denominata "associazione" struttura territoriale federata alla Federconsumatori nazionale, della quale adotta logotipo e simbolo. La sede legale è nel comune di Reggio Emilia.

L'Associazione ha completa autonomia politica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e giuridica. L'attività politica dovrà essere esercitata nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e secondo le linee generali stabilite dallo Statuto di Federconsumatori Nazionale. L'Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello provinciale, interprovinciale e sub-provinciale

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini, propri associati, loro familiari e terzi, nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto della appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

Art. 3

L'Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha come scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell'art.5 co.1 del Codice del terzo settore quali: la legalità del mercato; la tutela della salute "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica nonché il recupero e la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione

alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale "e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti", risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;
- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori, in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il

caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;

- la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;
 - contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
 - ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;
 - la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
 - il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
 - la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;
 - la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
 - l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.
-
- la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;
 - partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4

STRUTTURE DI SERVIZIO

L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, enti di terzo settore, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti. Il regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

Art. 5

INCOMPATIBILITÀ

La Federconsumatori è una Associazione senza fini di lucro. Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente ad ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.

A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, il Direttivo Regionale potrà deliberare con le maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, deroghe a tale previsione di incompatibilità eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziali seriali. Da tale deroga in conformità con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, è escluso il Presidente della città metropolitana capoluogo di Regione. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati alla attività dello sportello territoriale.

Tutte le strutture dell'Emilia Romagna, entro 24 mesi dalla approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto stabilito dal presente comma, la Federconsumatori, non potrà partecipare con la propria sigla ed il proprio Logotipo e con la denominazione Federconsumatori a competizioni elettorali politiche pena la estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II SOCI

Art. 6

I soci della Federconsumatori possono essere persone fisiche o Associazioni, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della associazione, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti. Sempre nei limiti di cui all'art. 35 terzo comma del Codice del Terzo settore.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori ed i successivi rinnovi annuali avvengono di norma presso le sedi territoriali provinciali, sub-provinciali o interprovinciali della Associazione. La domanda di ammissione e rinnovo comporta la adesione ai principi costitutivi, quali la elettività della cariche associative ed il libero e democratico diritto al voto, e alle finalità della associazione, l'impegno da parte del richiedente di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

La ammissione alla Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale costituisce valido atto di ammissione alla associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

In caso di rigetto della richiesta, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30gg le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60gg dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei probiviri si pronunci sulla propria istanza.

L' ammissione dà diritto a:

- partecipare alla fase congressuale ed ad essere informati sulla attività e le iniziative della Associazione ed a controllarne l'andamento;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- eleggere gli organi associativi con l'espressione di un solo voto ed essere eletti negli stessi ;
- nominare lo scioglimento della associazione e nominare i liquidatori
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla associazione;
- prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta da pervenirsi almeno 30gg prima.

La quota associativa annua è composta dal costo della tessera e dal versamento, da parte dell'iscritto, della quota prevista dal regolamento. La quota associativa è di spettanza della struttura provinciale, regionale, nazionale. Con apposito regolamento nazionale sarà stabilita la ripartizione della quota associativa annua tra i vari livelli.

Con stesso regolamento sarà regolato il flusso di tutte le risorse che veicolano a tutti i livelli dell'Associazione e dovrà essere stabilito il piano di riparto tra i vari livelli nei quali si articola il sistema Federconsumatori.

Modalità diverse di ammissione da effettuare nei territori sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per mancato rinnovo dell'iscrizione, per morosità, recesso, espulsione, morte.

I soci possono sempre recedere dalla Associazione. Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale di competenza che ha rilasciato la tessera. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Art. 8

L'associato, può essere espulso quando contravvenga gravemente alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

La espulsione sarà operativa solo dopo la comunicazione al socio della relativa delibera.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art 15 del presente Statuto.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori Reggio Emilia sono:

- Il Congresso Provinciale
- L'assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'organo di controllo
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 10

Il Congresso Provinciale

Il congresso è normalmente convocato ogni quattro anni dal consiglio direttivo. Esso è costituito dagli associati e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo le diverse modalità previste dal regolamento. Il congresso elegge il consiglio direttivo definendo il numero dei componenti, stabilisce gli obiettivi dell'associazione sino al congresso successivo, delibera a maggioranza assoluta dei presenti le modifiche allo statuto elegge i delegati al congresso regionale. Il congresso può essere convocato su richiesta di almeno il 25% degli iscritti.

Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento congressuale diverse modalità di voto.

Art. 11

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa approva sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, procede, se necessario, alla nomina delle cariche elettive e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione dell'associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo. Possono, inoltre, essere sottoposti alla sua approvazione uno o più regolamenti interni per disciplinare dettagliatamente l'ordinamento associativo e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali della sede associativa almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con avviso da pubblicarsi sulla rivista dell'associazione, sempre entro lo stesso termine, in modo da garantire adeguata e tempestiva informazione agli associati. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione, il consesso è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

L'adunanza straordinaria, richiesta tra l'altro per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ma le delibere convocazione sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati presenti. E' in ogni caso necessaria la ratifica congressuale.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età, ovvero da un associato nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da almeno cinque membri scelti fra gli associati. I suoi componenti restano in carica tre anni, ovvero per la durata del mandato congressuale, e sono rieleggibili nei modi e termini stabiliti dal congresso o da regolamento. Il consiglio direttivo può nominare un organo esecutivo ristretto (presidenza), un comitato tecnico o scientifico, un direttore e un tesoriere o segretario amministrativo.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'attività e gestione della organizzazione. Esso dovrà formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dalla assemblea o dal congresso ovvero dal regolamento e redigere il bilancio annuale mettendolo, nei termini, a disposizione degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Il consiglio direttivo inoltre convoca il congresso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i componenti dimissionari o decaduti con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e nel rispetto dei criteri di rappresentanza definiti in congresso.

Il Consiglio Direttivo ratifica la delibera di sospensione degli associati.

Art. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione, ad esso è assegnata in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, e comunque non oltre otto anni e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo.

Prima della scadenza del mandato il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 14

L'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono

attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo dura in carica tre anni.

Art. 15

ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA

Sono organi di giurisdizione interna e di garanzia della Federconsumatori Reggio Emilia, secondo le rispettive competenze, il Collegio dei Probiviri Nazionale ed il Collegio Statutario, così come previsto dagli art 15- 16 dello Statuto Nazionale ed il Collegio dei Probiviri Regionale.

Questo ultimo assume funzioni di organo sanzionatorio regionale al quale sono affidate tutte le funzioni di inchiesta, di istruttoria e di decisione sui provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti degli associati. Il Collegio Dei Probiviri, con propria delibera comunicherà all' associato le proprie decisioni in merito alla istruttoria avviata nei suoi confronti ed alla eventuale sanzione erogata. In modo analogo la decisione verrà comunicata al territorio di appartenenza dell'associato.

Avverso le decisioni del collegio dei Probiviri regionale l'associato potrà fare ricorso in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri Nazionale, previsto dall' art15 dello statuto nazionale, che deciderà in via equitativa.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo della associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto
- in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello , o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;
- sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;
- espulsione dalla associazione.

Tali sanzioni dovranno essere erogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo ed alla gravità della infrazione.

In casi di particolare urgenza gravità e delicatezza il Presidente può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto/a, salvo ratifica successiva, entro non oltre 30gg da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate da Regolamento.

TITOLO V IL PATRIMONIO SOCIALE

Art.17

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori Reggio Emilia si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici ,della provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato e delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi , documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, istituzioni pubbliche;
- di ogni altra entrata proveniente alla Associazione in ragione dei fini perseguiti;
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'Art 3 del presente Statuto.

Il Presidente potrà nominare un Amministratore avente la funzione precipua di responsabilità dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità della Associazione e relativi impegni di spesa da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All' Amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere la autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati. L' Amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la situazione economico - amministrativa della associazione.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico del terzo settore e pubblicare sul sito internet il bilancio sociale quando ricorrono i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Il patrimonio della Federconsumatori Reggio Emilia come individuato nelle strutture di cui all' art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

L'Associazione non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, e componenti degli organi associativi anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita della Associazione ed in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo diverse disposizioni legislative.

Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art 2 del presente statuto.

Le quote associative della Federconsumatori sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 19

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame dell'organo di controllo e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale, dovrà approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile della anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

I documenti contabili dovranno essere messi a disposizione dei Sindaci revisori e di qualsivoglia organo c/o struttura deputati ad esercitare il controllo amministrativo. Le strutture Provinciali dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura regionale, la quale provvederà a sua volta a trasmetterle alla struttura nazionale, entro 15 giorni dalla loro approvazione, la copia del proprio bilancio regionale e dei bilanci delle strutture provinciali.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all' Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento può essere deciso soltanto da un congresso straordinario o da una Assemblea congressuale, composta dai delegati eletti all'ultimo congresso, convocato con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

Il congresso straordinario che delibera lo scioglimento della Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio della Federconsumatori Reggio Emilia, in caso di scioglimento, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività di suddetto ufficio.

La individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con due terzi dei voti rappresentati.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere deliberata con i due terzi dei voti dell'Assemblea.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni) nonché in quanto compatibile con il Codice Civile a cui si fa riferimento.

